

In ossequio alle direttive in tal senso adottate dalla Corte di Giustizia CE (v. punto 31 della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 2009/C 297/01), deve disporsi infine la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice comunitario in quanto conseguente alla sentenza pronunciata in data 28.1.2011 nel procedimento C-168/09 instaurato a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale di questo Tribunale.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in accoglimento delle domande avanzate da FLOS s.p.a. - con intervento adesivo di ASSOLUCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - nei confronti di SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. con atto di citazione del 23 novembre 2006, accertato che l'importazione e la commercializzazione da parte della società convenuta del modello di lampada denominato *FLUIDA* interferisce con i diritti di utilizzazione economica spettanti a FLOS s.p.a. sul modello di lampada denominato *ARCO* - ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 2, comma 10, L.A. -



ne inibisce l'ulteriore importazione e commercializzazione, fissando a titolo di penale la somma di € 1.000,00 per ogni prodotto importato e/o commercializzato in violazione di detta inibitoria, disponendo altresì la distruzione degli esemplari di lampada *FLUIDA* ancora nella disponibilità della convenuta;

2) condanna altresì parte convenuta al risarcimento del danno nei confronti di FLOS s.p.a., liquidato nella complessiva somma di € 60.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo;

3) respinge le ulteriori domande svolte dalle parti;

4) dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano *Il Corriere della Sera* a cura ed a spese della parte convenuta entro trenta giorni dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora parte attrice - ove inutilmente decorso detto termine - a provvedervi direttamente ponendo le relative spese a carico della convenuta;



5) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza alla Corte di Giustizia CE in relazione alla sentenza pronunciata in data 28.1.2011 nel procedimento C-168/09;

6) condanna SEMERARO CASA & FAMIGLIA s.p.a. al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice e della terza intervenuta, liquidate per FLOS s.p.a. nella misura di € 35.800,00 (di cui € 1.800,00 per spese, € 7.000,00 per diritti ed € 27.000,00 per onorari) e per ASSOLUCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE nella misura di € 28.522,00 (di cui € 522,00 per spese, € 12.000,00 per diritti ed € 16.000,00 per onorari), oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 maggio 2012.

Il Giudice est.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia CIROLLA



Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Depositato in Cancelleria: oggi



12 SET. 2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia CIROLLA

